



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

**OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI DECRETO
RELATIVO AI NUOVI CRITERI DI CONCESSIONE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA**

16 gennaio 2014



La bozza di decreto sui criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, presentato dal Ministro Giovannini alle Parti Sociali nazionali giovedì 5 dicembre u.s., trova le sue ragioni nella necessità di rivedere complessivamente il sistema non ordinario di sostegno al reddito, razionalizzando gli interventi e riducendone le durate nella dichiarata prospettiva di superamento del sistema, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 64, della legge n. 92/2012.

Pur riconoscendo la necessità di intervenire per evitare che attraverso lo strumento degli ammortizzatori sociali in deroga si finanzino, strutturalmente ed impropriamente, forme di sussidio pubblico che hanno poco a che fare con il mantenimento dei livelli occupazionali (si veda, a titolo esemplificativo, il caso della mobilità in deroga), R.E TE. Imprese Italia ritiene che l'impianto del dispositivo offerto per la discussione alle Parti Sociali necessiti di una considerevole rivisitazione sulla base delle seguenti considerazioni:

1. Il decreto deve essere chiaro ed immediatamente applicabile senza necessità di ricorrere ad ulteriori circolari interpretative.
2. Per la definizione della sfera di applicazione, viene fatto un esplicito riferimento all'articolo 2082 del Codice Civile. R.E TE. Imprese Italia ritiene che, ad una lettura restrittiva, possano venir escluse tutte le imprese definite negli articoli successivi del Codice Civile, a cominciare dall'art. 2083, novellato "Piccoli Imprenditori" (artigiani, coltivatori diretti, piccoli commercianti ecc.), così come tutto sistema che supporta dall'esterno le loro attività (organizzazioni di rappresentanza e dei servizi).
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto, sembrano apparentemente contraddittorie fra di loro. All'art. 2 vengono poste delle riduzioni di durata della deroga per le imprese che possono accedere agli ammortizzatori ordinari o ai Fondi di Solidarietà Bilaterali costituiti ai sensi della legge 92/2012. L'articolo 4 parrebbe porsi invece in contraddizione stabilendo che i trattamenti in deroga non possono essere concessi "ai lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente". R.E TE. Imprese Italia ritiene che il dispositivo debba essere armonizzato e coordinato tra i suoi articoli, per evitare che la costituzione di Fondi di Solidarietà Bilaterali, che ad oggi rappresenta una grande opportunità, si tramuti in un danno per imprese e lavoratori. Occorre quindi che la scrittura delle norme non generi confusione alcuna circa la possibilità di accesso alla casa in deroga anche per i settori che hanno costituito fondi bilaterali.
4. L'anzianità lavorativa del lavoratore, come criterio soggettivo per l'accesso alla deroga, viene portata a 12 mesi. Si tratta di una misura molto importante che quadruplica il requisito oggi in vigore. Riteniamo che sia un

intervento troppo ponderoso per poterlo gestire nel perdurare degli effetti della crisi. Pertanto, andrà ricercata una opportuna via mediana tra i dodici mesi proposti e le attuali 90 giornate.

5. All'art. 2 vengono citati i beneficiari dei trattamenti. Tra questi non figurano gli apprendisti. Riteniamo, invece, che l'impresa per la quale ricorrano i requisiti di accesso debba avere la possibilità di mantenere la costanza di rapporto di lavoro con tutti i suoi lavoratori dipendenti.
6. R.E TE. Imprese Italia, infine, ribadisce la necessità di separare la cassa integrazione in deroga dalla mobilità in deroga prevedendo due gestioni distinte per le quali possano, in futuro, essere operate scelte differenziate.

Commento di dettaglio agli articoli

Art. 2 comma 1

Dalla lettura del testo che precisa che il trattamento di cig in deroga può essere concesso “unicamente agli operai, impiegati e quadri”, gli apprendisti sono da ritenere esclusi dalla platea dei beneficiari.

Proposta di emendamento: dopo la parola “operai” inserire la parola “apprendisti,”.

Art. 2 comma 3

Possono richiedere il trattamento di cig in deroga solo le imprese di cui all’articolo 2082 del Codice Civile.

Tale disposizione deve essere interpretata in maniera estensiva e quindi anche comprensiva dei “piccoli imprenditori” di cui all’art. 2083 e successivi del Codice Civile, tra i quali vengono annoverati gli artigiani ed i piccoli imprenditori. Inoltre, vanno ricomprese, nell’ambito di applicazione del decreto, le organizzazioni di rappresentanza e le loro strutture partecipate, promosse o costituite.

Proposta di emendamento: all’art. 2, comma 3: sostituire le parola da “solo” a “civile” con le parole “tutti i datori di lavoro”.

Art. 2 comma 6

Capire quanto sia realmente cogente il disposto in forza del quale l’impresa, allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale, “deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”, perché riteniamo che questo sia un precetto già in vigore attualmente, sebbene sussistano dei dubbi in merito alla reale attuazione. Conseguentemente, occorre riformulare l’articolato relativo alla fruizione delle ferie residue, in modo da non ingenerare interpretazioni che costringano, ad esempio, il lavoratore sospeso nei primi mesi dell’anno, a fruire anticipatamente tutte le ferie maturate e maturande nell’anno di riferimento.

Art. 2 comma 8

Si premette che i riferimenti normativi di cui alla legge n. 164/1975 e 223/1991, non appaiono conferenti con i Fondi bilaterali di cui all’art. 3 della legge n. 92/2012.

Proposta di emendamento: al primo periodo, dopo la parola “straordinaria” sostituire la congiunzione “e” con la con la congiunzione “o”.

Art. 2 comma 9

Proposta di emendamento: le parole “6 e 7” sono sostituite dalle parole “7 e 8”

Art. 3

Non è chiaro se gli apprendisti rientrano nella platea dei beneficiari della mobilità in deroga.

Art. 4

E' necessaria un'esatta e tassativa individuazione delle “analoghe prestazioni” previste dalla normativa vigente in presenza delle quali non possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga.

Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge Fornero, una improvvida interpretazione dell'attuale scrittura della norma potrebbe anche indurre a ritenere, che le “analoghe prestazioni” sono da riferirsi a quelle che verranno erogate dai fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4 e comma 19 dell'art. 3 della legge 92/2012.

Ai sensi dell'art. 3 comma 31, infatti, i fondi cui al comma 4 assicurano “almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria” (per il fondo residuale il riferimento a tale prestazione è contenuto nello stesso comma 19 dell'art. 3 che rinvia espressamente al comma 31).

La prestazione di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 92/12 non dovrebbe essere codificata come “analogha prestazione”, al pari dell'eventuale ricorso allo strumento dei contratti di solidarietà.